

Proc. n. 3855/12 r.g.n.r.
Proc. n. 1/18 r.g. reclami

Tribunale di Arezzo **Sezione penale**

Il giudice dott. Giovanni Fruganti, sul reclamo presentato ex art. 410 bis, c. 1, c.p.p., da Guadagni Frido, tramite il difensore avv. Vincenzo Maccarone, avverso il decreto di archiviazione emesso in data 11 luglio 2017 dal giudice per le indagini preliminari in sede nell'ambito del procedimento in intestazione indicato;

rilevato che a sostegno del gravame si deduce in sostanza - e al netto delle notazioni svolte sull'equivoco che il decreto di inammissibilità dell'opposizione della p.o. fosse quello, datato 20.11.17, col quale il giudice per le indagini preliminari si limitava a dare atto della intervenuta archiviazione previa declaratoria di inammissibilità dell'opposizione - che, avendosi a che fare con notizia di reato in relazione alla quale è stato aperto un nuovo procedimento penale, senza previa autorizzazione - non richiesta - alla riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p., in relazione a quel procedimento a seguito della proposta opposizione doveva comunque darsi corso alla fissazione della camera di consiglio;

rilevato che in relazione all'esposto presentato dal Guadagni il 6.5.12, e intestato "*omicidi volontari nel parto del figlio e della madre*" il p.m., ravvisandovi una notizia criminis relativa alla violazione dell'art. 589 c.p. a carico di Merelli Francesco e Barone Raffaele Elio, ne ha disposto l'iscrizione nel registro delle notizie di reato per tale reato, a carico dei due, e che poi, non ravvisando ipotesi di reato in relazione alle quali esercitare l'azione penale, né elementi che giustificassero la riapertura della indagini in relazione al procedimento n. 2290/08, definito con ordinanza di archiviazione emessa dal giudice per le indagini preliminari in sede in data 19.3.10, ha presentato il 29.5.14 al giudice richiesta di archiviazione;

dato atto che, a fronte dell'opposizione alla richiesta di archiviazione ritualmente presentata dal Guadagni, il giudice per le indagini preliminari ne ha dichiarato l'inammissibilità per la superfluità e irrilevanza delle investigazioni suppletive proposte essendo il fatto ormai prescritto, ed essendo le stesse non rilevanti anche sotto il diverso profilo della mancanza dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini, mai richiesta, il che, ostando la mancanza di autorizzazione alla utilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti, renderebbe per tale motivo appunto prive di qualsiasi rilevanza tali eventuali attività di indagini appunto inutilizzabili e quindi irrilevanti ai fini della determinazione sull'esercizio dell'azione penale;

ritenute tali argomentazioni del tutto ineccepibili in quanto pienamente conformi alla regolamentazione normativa dell'istituto dell'archiviazione;

rilevato che comportando il controllo sulla notizia criminis affidato al giudice per le indagini preliminari con la trasmissione della documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti a tale giudice il vaglio e l'apprezzamento di tutte le risultanze delle indagini preliminari, il decreto di archiviazione viene pronunciato de plano ove il giudice ritenga di dover concordare col p.m. sulla insussistenza dei presupposti per il promovimento dell'azione penale;

rilevato che in caso di opposizione della p.o. alla richiesta di archiviazione, il giudice può ciò nonostante emettere decreto di archiviazione de plano, senza quindi transitare per la procedura ex art. 409 c.p.p., solo se ricorrano le condizioni dell'infondatezza della notizia di reato e della inammissibilità dell'opposizione;

rilevato che, derivando l'infondatezza della notizia di reato in proiezione rispetto all'esercizio dell'azione penale dalla ormai intervenuta prescrizione del reato di omicidio colposo - e non volontario - di cui agli atti trasmessi, relativi a fatti risalenti all'anno 2003, valutazione questa che il giudice per le indagini preliminari ha correttamente ritenuto ineccepibile, ancor prima che dalla questione relativa all'omessa autorizzazione alla prosecuzione delle indagini in relazione ad altro procedimento (il che non escluderebbe comunque la necessità che il nuovo procedimento comunque iscritto venga definito col relativo provvedimento), la inammissibilità della opposizione è funzione della pacifica superfluità delle investigazioni suppletive proposte in quanto relative a fatti ormai prescritti e per i quali nessuna azione penale è quindi comunque promovibile;

rilevato, solo per completezza, che a non diversa conclusione si perverrebbe ove si avesse a che fare con ipotesi di procedimento con notizia criminis sovrapponibile a quella già oggetto di altro procedimento, definito con archiviazione, dato che come già riferito in mancanza di autorizzazione alla riapertura delle indagini è preclusa ogni ulteriore indagine - e quindi anche quelle suppletive indicate nell'opposizione - che se in ipotesi compiuta sarebbe radicalmente inutilizzabile, il che rende sotto tale profilo inammissibile l'opposizione in quanto fondata, a pena appunto di inammissibilità, sul presupposto delle ulteriori indagini da compiere, da indicare specificamente e ovviamente rilevanti;

ritenuto che per tali motivi il ricorso sia da respingere, visto l'art. 410 bis, c. 4, c.p.p.,, conferma il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari in sede in data 11 luglio 2017 in relazione al procedimento in intestazione indicato. Condanna la parte privata che ha proposto il ricorso al pagamento delle spese processuali. Atti in restituzione al p.m. in sede.

Arezzo, 7 marzo 2018.

Il giudice
Giovanni Fruganti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Claudio Piverini)

Depositato in cancelleria il 15 MAR. 2018
Il Funzionario Giudiziario
Claudio Piverini